

Legge regionale 31 ottobre 1986 , n. 45 - TESTO VIGENTE dal 24/05/2012

Interventi regionali per favorire la realizzazione di nuove iniziative promosse dalle società finanziarie delle Partecipazioni statali e/o da società di promozione industriale nonché di iniziative collegate alle attività produttive delle PPSS.

Art. 4

Interventi per la realizzazione delle iniziative economicoproduttive previste dalla presente legge(8)(10)(11)

Al fine di favorire il conseguimento degli obiettivi di cui all' articolo 1 della presente legge, attraverso il sostegno alle iniziative economico produttive previste dal precedente articolo 3, l' Amministrazione regionale è autorizzata:

a) concedere contributi in conto capitale nella misura massima del 20% a fronte di progetti di investimento per le iniziative di cui all' articolo 3, lettere a), b) e f) fino all' importo complessivo di lire 9.000 milioni;

b) far affluire alla gestione separata del FRIE istituita dalla legge 23 gennaio 1970, n. 8 l' importo complessivo di lire 12.500 milioni finalizzati all' ottenimento, da parte delle singole iniziative, del finanziamento agevolato nella misura massima consentita secondo le finalità e le modalità stabilite dalla legge 18 ottobre 1955, n. 908;

c)

(ABROGATA)

d) erogare l' importo complessivo di lire 3.500 milioni per l' incremento di un fondo rischi gestito da una società per azioni - da costituirsi tra società di promozione industriale delle PPSS, società finanziarie a partecipazione regionale ed, eventualmente, Casse di risparmio con sede nel territorio regionale - avente nell' oggetto sociale la concessione di garanzie per favorire l' accesso ai finanziamenti agevolati a medio termine per investimenti necessari alla realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge, nell' oggetto sociale può altresì essere prevista la concessione di garanzie sui pre - finanziamenti relativi ai finanziamenti agevolati a medio termine; l' erogazione del predetto contributo è subordinata alla condizione che la maggioranza assoluta del capitale sociale della suddetta società sia detenuta dalle società di promozione industriale delle PPSS e dalle Società finanziarie

partecipate, direttamente o indirettamente, dalla Regione, ovvero esclusivamente da queste ultime;

e) conferire ai Consorzi regionali di garanzia fidi costituiti, ai sensi dell' articolo 9 della legge regionale 19 maggio 1975, n. 22, tra cooperative di consumo, produzione e lavoro e loro consorzi, l' importo complessivo di lire 500 milioni per l' integrazione del fondo rischi.

(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(9)(12)

Note:

- 1** Parole aggiunte al primo comma da art. 14, comma 3, L. R. 38/1987
- 2** Integrata la disciplina del primo comma da art. 10, comma 1, L. R. 12/1991
- 3** Integrata la disciplina del primo comma da art. 16, comma 1, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992
- 4** Integrata la disciplina del primo comma da art. 43, comma 2, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 10, comma 1, L. R. 26/1995
- 5** Integrata la disciplina del primo comma da art. 51, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992
- 6** Integrata la disciplina del primo comma da art. 60, comma 3, L. R. 30/1992
- 7** Integrata la disciplina del primo comma da art. 4, comma 1, L. R. 31/1996
- 8** Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 134, comma 16, L. R. 13/1998
- 9** Parole sostituite al primo comma da art. 134, comma 20, L. R. 13/1998 con effetto dal sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul BUR dell' avviso dell' esito favorevole dell' esame da parte della Commissione Europea delle disposizioni previste, come disposto dall' articolo 141 della medesima L.R. 13/98.
- 10** Annullato, ex articolo 20 della L.R. 11/99, il rinvio dell' efficacia della modifica previsto dall' articolo 141 della L.R. 13/98.

11 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 7, L. R. 13/2002

12 Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 30, comma 1, lettera q), L. R. 10/2012